

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2014 del 27/04/2021
Oggetto	DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA ARGO TRACTORS SPA DI FABBRICO
Proposta	n. PDET-AMB-2021-2102 del 27/04/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventisette APRILE 2021 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.28738/2020

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "**ARGO TRACTORS Spa**" – **Fabbrico**.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta "**ARGO TRACTORS Spa**" avente sede legale in Comune di **Fabbrico – Via Matteotti n.7** – Provincia di Reggio Emilia, concernente l'impianto per l'attività di **produzione e commercializzazione di macchine agricole** ubicato in Comune di **Fabbrico – Via Matteotti n.7** – Provincia di Reggio Emilia, acquisita agli atti di ARPAE con PG/161069 del 6/11/2020 e successive integrazioni acquisite in data 25/11/2020 al PG/170929.

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06;
- Proseguimento senza modifica dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Proseguimento senza modifica dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Acquisiti:

- la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia - Sede di Novellara con atto PG/171418 del 25/11/2020;
- il parere di conformità urbanistica del Comune di Fabbrico in data 7/12/2020 al PG/177198;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;

- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art.39, D.Lgs.11 maggio 1999, n.152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;
- D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione.
- D.Lgs.102/2020, disposizioni integrative e correttive al D.Lgs.183/2017.

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta **"ARGO TRACTORS Spa"** ubicato nel Comune di **Fabbrico – Via Matteotti n.7**, Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Acque	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura ai sensi del D.Lgs.152/06
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con DET-AMB-2017-5056 del 21/09/2017 modificata successivamente con DET-AMB-2019-260 del 21/01/2019;

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.

- **Allegato 2 – Scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura ai sensi del D.Lgs.152/06;**

- **Allegato 3 – Scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura ai sensi del D.Lgs.152/06;**

- **Allegato 4 - Comunicazione relativa all'impatto acustico**

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** a partire dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"ARGO TRACTORS Spa"** è autorizzata a modificare ed attivare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **produzione e commercializzazione di macchine agricole** nell'impianto ubicato in Comune di **Fabbrico – Via Matteotti n.7** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

Il consumo massimo teorico di solvente relativo ad una attività di progetto su 220 gg/anno e sulla base dei nuovi parametri forniti a seguito della eliminazione delle emissioni **E132-E133-E134-E135** è fissato in **22.372 Kg/anno**.

EMISSIONE N.57 – FRESATRICI
 EMISSIONE N.151 – ASPIRAZIONE GAS DI SCARICO
 EMISSIONE N.152 – ASPIRAZIONE GAS DI SCARICO ROLLER TEST
 EMISSIONE N.153 – RICAMBIO ARIA CABINA LAVAGGIO
 EMISSIONE N.154 – RICAMBIO ARIA CABINA ROLLER TEST
 EMISSIONE N.155 – 156 - ASPIRAZIONE GAS DI SCARICO
 EMISSIONE N.157 – 158 - ASPIRAZIONE GAS DI SCARICO ROLLER TEST
 EMISSIONE N.159÷161 – ASPIRAZIONE GAS DI SCARICO
 EMISSIONE N.162 – N.1 TORNIO
 EMISSIONE N.163 – N.2 CNC
 EMISSIONE N.164 – N.1 CNC

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno **15 giorni** prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro **30 giorni** dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni (3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata) tramite PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs.152/06 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **14 Giugno 2021** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **21 Giugno 2021**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Valore Limite di Emissione Convogliata E7-E8-E9-E10:	50	mgC/Nmc come non metanici
Valore Limite di Emissione Convogliata E22-E23:	30	mgC/Nmc
Valore Limite di Emissione Convogliata E89:	9	mgC/Nmc
Valore Limite di Emissione Convogliata E91:	16	mgC/Nmc
Valore Limite di Emissione Diffusa:	20%	di input di solvente

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E3	ACCENSIONE MOTORI	4000	Oltre il colmo del tetto	10 min/g	----	-----	
E4	ACCENSIONE MOTORI	16000	Oltre il colmo del tetto	8	----	-----	
E5	FOSFOSGRASSAGGIO	6400	Oltre il colmo del tetto	2	Fosfati (come PO ₄)	< 5	
E6	FOSFOSGRASSAGGIO	4800	Oltre il colmo del tetto	5	Fosfati (come PO ₄)	< 5	
E7-E8	VERNICIATURA APPASSIMENTO +	86800 Cad.	Oltre il colmo del tetto	9	Materiale Particellare COV (Come C-Tot non metanici)	< 3 < 50	

E9	ESSICCAZIONE	4000	Oltre il colmo del tetto	11	COV (Come C-Tot non metanici)	< 50	
E10	ESSICCAZIONE	2000	Oltre il colmo del tetto	11	COV (Come C-Tot non metanici)	< 50	
E11-E12	CAPPA LINEA DI FINITURA	10000 Cad.	Oltre il colmo del tetto	8	----	----	
E13	RIPARAZIONI	10000	Oltre il colmo del tetto	8	----	----	
E14	LINEA RIPARAZIONE	5750	Oltre il colmo del tetto	8	----	----	
E19	RICAMBIO AMBIENTE ARIA	15000	Oltre il colmo del tetto	8	----	----	
E22-E23	RITOCCHI VERNICIATURA	9200 Cad.	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale Particellare COV (Come C-Tot)	< 3 < 30	
E25	ACCENSIONE MOTORI	2500	Oltre il colmo del tetto	30 min/g	----	----	
E26	ACCENSIONE TRATTORI	1600	Oltre il colmo del tetto	2	----	----	
E27	RIPARAZIONE MOTORI	3500	Oltre il colmo del tetto	30 min/g	----	----	
E28	COLLAUDO MOTORI	4000	Oltre il colmo del tetto	30 min/g	----	----	
E29	ROLLER TEST	4000	Oltre il colmo del tetto	45 min/g	----	----	
E30	ROLLER TEST	4500	Oltre il colmo del tetto	3	----	----	

E31	ROLLER TEST	4500	Oltre il colmo del tetto	1	----	-----	
E32÷E34	RICAMBIO ARIA AMBIENTE	2000 Cad.	Oltre il colmo del tetto	8	----	-----	
E46	N.2 TORNII CNC	5600	Oltre il colmo del tetto	10	Materiale particellare/ nebbie oleose	< 10	
E51	FRESATRICI - TORNITRICI - ALESATRICI - FORATRICI	5800	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale particellare/ nebbie oleose	< 10	
E52	N.2 RETTIFICHE + N.1 LAPPATRICE	4000	Oltre il colmo del tetto	13	Materiale particellare/ nebbie oleose	< 10	
E53/E54	TORNITURA CNC	4450	Oltre il colmo del tetto	13	Materiale particellare/ nebbie oleose	< 10	
E57	FRESATRICI	5200	Oltre il colmo del tetto	23	Materiale particellare/nebbie oleose	< 10	<i>Mns (1)</i>
E59	RIPARAZIONE CARRELLI	2500	Oltre il colmo del tetto	5 min/g	----	-----	
E60	REPARTO AFFILATURA UTENSILI AD UMIDO - POSTAZIONE DI SALDATURA STOZZATURA	4000	Oltre il colmo del tetto	23	Materiale particellare/nebbie oleose	< 10	
E62	BARENATURA + LAVAGGIO CARTER	4000	Oltre il colmo del tetto	23	Materiale particellare/nebbie oleose	< 10	
E63	N.4 CENTRI DI LAVORO	4000	Oltre il colmo del tetto	23	Materiale particellare/nebbie oleose	< 10	
E64	N.1 TORNIO MAZAK + N.4 TORNII CNC	8600	Oltre il colmo del tetto	14	Materiale particellare/nebbie oleose	< 10	
E71	N.3 CENTRI DI LAVORO	3500	Oltre il colmo del tetto	14	Materiale particellare/nebbie oleose	< 10	

E80-E81	SALDATURA	1100 Cad.	Oltre il colmo del tetto	1	----	----	
E82	RICAMBIO AMBIENTE ARIA	3500	Oltre il colmo del tetto	Saltuaria	-----	----	
E84	PROVA MOTORI	3100	Oltre il colmo del tetto	15 min/g	-----	----	
E85	RICAMBIO AMBIENTE ARIA	10000	Oltre il colmo del tetto	Saltuaria	----	----	
E86-E87	PROVA MOTORI	2000 Cad.	Oltre il colmo del tetto	30 min/g	----	----	
E88	RICAMBIO ARIA	25000	6,5	Saltuaria	-----	-----	
E89	VERNICIATURA	15800	Oltre il colmo del tetto	1	Materiale Particellare COV (Come C-Tot)	< 3 < 9	(4)
E91	BOX MISCELAZIONE VERNICI	3000	Oltre il colmo del tetto	8	COV (Come C-Tot)	< 16	
E92	RICAMBIO ARIA	4000	3,5	Saltuaria	-	-	
E95	CAPPE PROVE ACIDE	980	Oltre il colmo del tetto	3	-	-	
E96	TAGLIERINA	2800	Oltre il colmo del tetto	5 min/g	-	-	
E97	SUPERCOLLAUDO	6500	Oltre il colmo del tetto	40 min/g	-	-	
E98	CALDAIA VAPORE A GAS METANO DA 1,744 MW	5400	Oltre il colmo del tetto	13	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(2)
E99	CALDAIA VAPORE A GAS METANO D'EMERGENZA DA 2,326 MW	5300	Oltre il colmo del tetto	Emerg. alternativa emissione E98	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(3)

E100	SFIATO CONDENSE	---	----	----	----	----	
E102- E103	RICAMBIO ARIA CABINE PROVE TRATTRICI	17000 CAD	9	Saltuaria	-----	-----	
E106	LAVORAZIONE FORCELLE E MAZAK 6	4000	Oltre il colmo del tetto	13	Materiale particellare/ nebbie oleose	< 10	
E109	RICAMBIO ARIA PROVE TRASMISSIONE	12000	Oltre il colmo del tetto	8	----	-----	
E110	RICAMBIO ARIA SAFETY BOX	300	Oltre il colmo del tetto	Saltuaria	-----	-----	
E111	LINEA MOZZI POSTERIORI	12000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale particellare/ nebbie oleose Ammoniaca COV (Come C-Tot)	< 10 < 15 < 5	
E112	CENTRI DI LAVORO PONTI	4000	Oltre il colmo del tetto	23	Materiale particellare/ nebbie oleose	< 10	
E113	TORNI VERTICALI MORANDO	2500	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale particellare/nebb ie oleose	< 10	
E114	N.2 TORNI AUTOMATICI	4000	Oltre il colmo del tetto	23	Materiale particellare/nebb ie oleose	< 10	
E115	CENTRI DI LAVORO	4000	Oltre il colmo del tetto	23	Materiale particellare/nebb ie oleose	< 10	
E116	RICAMBIO ARIA BOX MULETTI	9000	Oltre il colmo del tetto	24	----	-----	
E119÷ E122	LAVAGGIO PARTICOLARI	800 Cad.	Oltre il colmo del tetto	Saltuaria	----	-----	
E124- E125	LAVAGGIO PARTICOLARI	800 Cad.	Oltre il colmo del tetto	Saltuaria	----	-----	

E126	ACCENSIONE TRATTORI REPARTO ENGINEERING	3100	Oltre il colmo del tetto	Saltuaria	-----	-----	
E127	CENTRI DI LAVORO	4000	Oltre il colmo del tetto	23	Materiale particellare/nebbie oleose	< 10	
E129	RICAMBIO ARIA AMBIENTE ZONA ACCENSIONE MOTORI DA FINE LINEA A ZONA COLLAUDO	8000	Oltre il colmo del tetto	Saltuaria	-----	-----	
E130	LAVAGGIO PEZZI	2150	Oltre il colmo del tetto	Saltuaria	SOV	< 200	(4)
E131	ACCENSIONE MOTORI REPARTO ENGINEERING	1800	Oltre il colmo del tetto	Saltuaria	-----	-----	
E132- E133	CABINA DI VERNICIATURA	EMISSIONI ELIMINATE					
E134	TUNNEL APPASSIMENTO	EMISSIONE ELIMINATA					
E135	FORNO DI ESSICCAZIONE	EMISSIONE ELIMINATA					
E136÷ E138	ACCENSIONE TRATTORI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E139	ACCENSIONE TRATTORI PROVE DI REGOLAZIONE LINEA 1	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E140	ASPIRAZIONE MOTORE E SALA PROVE DI TRASMISSIONE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E141- E142	RICAMBIO ARIA CABINA PROVA TRASMISSIONI	25000 CAD.	Oltre il colmo del tetto	24	-----	-----	
E143	POSTAZIONE SALDATURA REP. MANUTENZIONE	1500	Oltre il colmo del tetto	5÷15 min per 2 h/sett	-----	-----	
E144	TUNNEL DI LAVAGGIO	6000	Oltre il colmo del tetto	15	Sostanze alcaline Ammoniaca	< 5 < 5	

E145	ESTRAZIONE CABINA DI SOFFIAGGIO	21000	Oltre il colmo del tetto	15	----	----	
E146	BRUCIATORE A GAS METANO DA 407 KW PER RISCALDAMENTO SOLUZIONE LAVAGGIO	Trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E147	N.2 CNC	4500	Oltre il colmo del tetto	23	Materiale particellare/nebbie oleose	< 10	
E148	ASPIRAZIONE FUMI DI SALDATURA	2500	Oltre il colmo del tetto	5 ÷ 15 min per 2 h/sett	----	----	
E149	ASPIRAZIONE FUMI MARMITTA PTO 1	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E150	ASPIRAZIONE FUMI MARMITTA PTO 2	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E151	ASPIRAZIONE GAS DI SCARICO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E152	ASPIRAZIONE GAS DI SCARICO ROLLER TEST	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E153	RICAMBIO ARIA CABINA LAVAGGIO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					
E154	RICAMBIO ARIA CABINA ROLLER TEST	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					
E155- E156	ASPIRAZIONE GAS DI SCARICO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E157- E158	ASPIRAZIONE GAS DI SCARICO ROLLER TEST	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E159÷ E161	ASPIRAZIONE GAS DI SCARICO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E162	N.1 TORNIO	3500	Oltre il colmo del tetto	23	Materiale particellare/nebbie oleose	< 10	

E163	N.2 CNC	3500	Oltre il colmo del tetto	23	Materiale particellare/nebbie oleose	< 10	
E164	N.1 CNC	3500	Oltre il colmo del tetto	23	Materiale particellare/nebbie oleose	< 10	
<p>(1) Per tale emissione, trattandosi di eliminazione di attività, di spostamento della stessa all'interno dello stabilimento e tenuto conto che è già stata autorizzata e sottoposta da parte della Ditta a procedure di autocontrollo, la Ditta è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06.</p>							
<p>(2) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%. I limiti di emissione per il materiale particellare e gli ossidi di zolfo si considerano rispettati nel caso di impiego come combustibile metano o GPL.</p>							
<p>(3) Per tale emissione, trattandosi di impianto d'emergenza, l'Azienda è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici.</p>							
<p>(4) Per tale emissione, visto il suo funzionamento saltuario la Ditta è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici</p>							

IMPIANTI TERMICI

Punto Emissione	Provenienza		Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
EG1	CENTRALE (2500 Kw)	TERMICA	2390	Oltre il colmo del tetto	24 h/g per 5 mesi/anno	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di carbonio	<5 <150 <35 <100	(1)(2)
EG2	CENTRALE (3500 Kw)	TERMICA	3345	Oltre il colmo del tetto	24 h/g per 5 mesi/anno	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di carbonio	<5 <150 <35 <100	(1)
EG3-EG4	CENTRALE (945 Kw)	TERMICA	900 Cad.	Oltre il colmo del tetto	24 h/g per 5 mesi/anno	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di carbonio	<5 <150 <35 <100	(1)(2)
EG5	CENTRALE (1750 Kw)	TERMICA	1670	Oltre il colmo del tetto	24 h/g per 5 mesi/anno	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di carbonio	<5 <150 <35 <100	(1)(2)

EG6	CENTRALE (940 Kw)	TERMICA	899	Oltre il colmo del tetto	24 h/g per 5 mesi/anno	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di carbonio	<5 <150 <35 <100	(1)(2)
EG7	CENTRALE (680 Kw)	TERMICA	650	Oltre il colmo del tetto	24 h/g per 5 mesi/anno	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di carbonio	<5 <150 <35 <100	(1)(2)
EG8-EG9	CENTRALE (814 Kw)	TERMICA	778	Oltre il colmo del tetto	24 h/g per 5 mesi/anno	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di carbonio	<5 <150 <35 <100	(1)(2)
EG10- EG11	CENTRALE (810 Kw)	TERMICA	774	Oltre il colmo del tetto	24 h/g per 5 mesi/anno	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di carbonio	<5 <150 <35 <100	(1)(2)
EG12- EG13	CENTRALE TERMICA (50 Kw)		48 Cad.	Oltre il colmo del tetto	24 h/g per 5 mesi/anno	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di carbonio	<5 <150 <35 <100	(1)(2)
EG14	CENTRALE TERMICA 600 Kw)		575	Oltre il colmo del tetto	24 h/g per 5 mesi/anno	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di carbonio	<5 <150 <35 <100	(1)(2)

(1) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

(2) Per tale emissione la ditta è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici avendo il singolo generatore di calore una potenzialità termica nominale inferiore a 3MW.

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione del materiale particolato, del monossido di carbonio, degli ossidi di azoto, degli ossidi di zolfo, delle sostanze organiche volatili, dei COV (come C-Tot), dei COV (come C-Tot) non metanici, delle sostanze alcaline, del materiale particolato/nebbie oleose, dei fosfati e dell'ammoniaca devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente.

2) La Ditta dovrà:

- effettuare autocontrolli di verifica delle emissioni con periodicità almeno **semestrale** delle emissioni **E7, E8, E9, E10** e con una periodicità almeno **annuale** delle emissioni **E22, E23, E91** assicurando almeno tre letture per ogni misurazione di autocontrollo. I valori limite di COV (C Totale) delle emissioni **E7** e **E8** si intendono come valore medio di entrambe le emissioni. Pertanto vanno controllati eseguendo contemporaneamente i prelievi nelle condizioni di marcia considerate più gravose per l'impianto.

- annualmente ed entro la data del **31/03** la Ditta è tenuta ad elaborare il Piano di Gestione dei Solventi secondo le indicazioni di cui alla parte V dell'Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs.152/06. Per la compilazione del medesimo dovranno pertanto essere presi in considerazione i dati relativi all'anno precedente l'elaborazione del piano stesso riferiti al periodo 01/01-31/12. Il piano di gestione dei solventi dovrà essere tenuto in Azienda a disposizione dei competenti organi di controllo.

- Durante le fasi di avviamento ed arresto il gestore dovrà adottare tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo l'emissione **E7, E8, E9, E10, E22, E23, E89, E91**.

- Qualora il gestore accerti che, a seguito di malfunzionamento o avarie, il valore limite di emissione è superato:

a) informa tempestivamente l'ARPAE e adotta le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità;

b) sospende l'esercizio dell'attività fino a che la conformità non è ripristinata, se la violazione causa un pericolo immediato per la salute umana.

3) Per gli impianti di combustione produttivi generanti le emissioni E98-E99 che si configurano quali impianti di combustione medi, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs.183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE, pertanto dovrà essere presentata apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art.273-bis del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

4) Ai sensi dell'art.294 del D.Lgs.152/06, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, l'impianto di combustione **E98**, che si configura quale impianto di combustione medio, deve essere dotato, se tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

5) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere la seguente periodicità

- almeno semestrale per le emissioni n.7 - 8 - 9 - 10 - 111;

- almeno annuale per le emissioni n.5 - 6 - 22 - 23 - 46 - 51 - 52 - 53/54 - 57 - 60 - 62 - 63 - 64 - 71 - 91 - 98 (relativamente al parametro ossidi di azoto) - 106 - 112 - 113 - 114 - 115 - 127 - 144 - 147 - 162 - 163 - 164 - G2 (relativamente al parametro ossidi di azoto).

6) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

7) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/161069 del 6/11/2020.

8) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.

9) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

10) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo.

11) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazioni e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni disattivate la stessa dovrà:

- a)** dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE;
- b)** dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
- c)** nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuarne il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 - Scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura ai sensi del D.Lgs 152/06.

- Lo scarico oggetto del presente allegato (denominato in planimetria con la sigla S10) risulta costituito da acque di controlavaggio filtri del deferrizzatore classificate come acque reflue industriali.
- L'approvvigionamento idrico avviene tramite acquedotto e tramite due pozzi.
- La ditta dichiara che non vi sono attività svolte all'esterno che prevedano il trattamento delle acque meteoriche ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 286/2005.

Prescrizioni

1. Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in **3.500 m³**.
2. Gli scarichi non dovranno superare i limiti massimi relativi alla Tabella 3, Allegato 5 del D.Lgs. n. 152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura.
3. Il pozzetto di ispezione deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Deve essere accessibile al personale del Gestore della pubblica fognatura addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
4. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo le prescrizioni del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore della pubblica fognatura.
5. I reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati devono essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
6. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
7. E' vietato, ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
8. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di materiali solidi derivanti dalla lavorazione.
9. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
10. I fanghi prodotti in impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
11. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura dovrà essere data tempestiva comunicazione tramite fax al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto e problema accorso, i tempi presunti di ripristino impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di reflui non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente p.to 2.
12. Ai sensi dell'art.128, comma 2° del D.Lgs. n. 152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

13. Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Allegato 3 - Scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura ai sensi del D.Lgs 152/06.

- Gli scarichi oggetto del presente allegato risultano costituiti da:
 - nebbia salina di condensa, proveniente dagli impianti utilizzati per le prove sulle superfici, denominato in planimetria S6;
 - acque di rigenerazione dell'addolcitore ed il concentrato dell'osmosi inversa, denominato in planimetria S7.
- L'approvvigionamento idrico avviene tramite acquedotto e tramite due pozzi.
- La ditta dichiara che non vi sono attività svolte all'esterno che prevedano il trattamento delle acque meteoriche ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 286/2005.

Prescrizioni

- 1) Lo scarico non dovrà superare i limiti massimi fissati dalla Tabella 1 punto 5 della Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053/2003.
- 2) Il pozzetto di ispezione deve garantire un agevole e corretto campionamento del refluo, e deve essere reso accessibile al personale del Gestore del servizio idrico integrato addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
- 3) Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
- 4) Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
- 5) I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 6) E' vietato, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
- 7) Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto della presente autorizzazione e soggetti a misura, salvo permessi straordinari concessi.
- 8) I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
- 9) I fanghi prodotti dagli impianti di trattamento dei reflui sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti ai sensi del D.Lgs.152/06 e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
- 10) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura deve essere data **tempestiva comunicazione tramite fax al n° 0521/248946**, indicando il tipo di guasto e il problema accorso, i tempi presunti di ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente punto 1.

- 11) Ai sensi dell'art.128 comma 2 del D.Lgs. 152/06, il Gestore del servizio idrico integrato è autorizzato ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.
- 12) Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

- Allegato 4 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla valutazione previsionale di impatto acustico allegata, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale emerge il rispetto dei limiti di legge presso le posizioni studiate.

La Ditta è tuttavia tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.